

## **DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62**

### **Art. 5 Validita' dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado**

1. Ai fini della validita' dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado.

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

### **Nota MIUR 0022190 del 29-10-2019**

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

### **L'alunno sarà ammesso alla classe successiva con max 2 insufficienze lievi (voto 5), in qualunque disciplina**

I docenti facenti parte del dipartimento matematico-scientifico-tecnologico, facendo riferimento alla **C.M. 4 marzo 2011, n. 20** propongono un elenco di casi in cui applicare la deroga al limite delle assenze previsto dal DL n.62 del 13 aprile 2017:

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati (con certificazione rilasciata dall'ASL)
2. terapie e/o cure programmate (con certificazione rilasciata dall'ASL);
3. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
4. assenze di studenti figli di persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale, nelle circostanze in cui fanno visita ai propri familiari in carcere.
5. assenze di alunni stranieri e alunni figli di genitori che lavorano al nord dovute al "ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore".